

VERBALE DI ACCORDO

Addì 14 ottobre 2020, presso la Sede di Unindustria Roma e con collegamento in via telematica,

tra

la Società Ericsson Services Italia S.p.A. (di seguito Azienda),

e

le OO.SS. SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.;

in relazione all'Accordo in pari data sottoscritto tra le stesse parti ai sensi dell'articolo 14, comma 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, si conviene e si concorda il seguente

Piano di Incentivazione

- 1) Il presente piano di incentivazione all'esodo costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo ex articolo 14, comma 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, contestualmente sottoscritto.
- 2) L'erogazione dell'incentivo all'esodo è subordinata alla sottoscrizione presso Unindustria Roma di un verbale di conciliazione ex articolo 2113, comma 4, del codice civile, entro e non oltre il mese successivo a quello della liquidazione delle competenze relative all'ultimo mese di lavoro, salvo eventuali differimenti temporali che dovessero intervenire quale conseguenza di provvedimenti adottati in relazione alla emergenza epidemiologica Covid-19, e che contenga anche una transazione generale, novativa ed omnicomprensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., al fine di definire ogni controversia derivante dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione e prevenirne comunque l'insorgere, a fronte della quale l'Azienda si impegnerà all'erogazione dell'importo di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di transazione generale novativa.
- 3) Per il personale che beneficerà del presente piano di incentivazione, fermo restando che esso viene precluso ai dipendenti con età inferiore a 43 anni, l'importo dell'incentivo viene determinato in funzione dell'appartenenza a specifiche fasce d'età, come di seguito riportato:

Età	N. mensilità lorde
≥ 43 – 45	18
≥ 46 – 50	32
≥ 51 – 55	38
≥ 56	45

- 4) La retribuzione lorda mensile posta quale base di calcolo è quella relativa agli elementi fissi riferiti alla retribuzione del mese di ottobre 2020, esclusi gli elementi variabili e gli eventuali benefits.

- 5) Gli importi previsti a titolo di incentivo all'esodo sono da intendersi aggiuntivi rispetto al TFR maturato e alle competenze tutte di fine rapporto.
- 6) A richiesta dell'interessato l'Azienda metterà a disposizione un servizio di career placement o, in alternativa, di outplacement avvalendosi di società specializzate del settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Soc. Ericsson Services Italia S.p.A.

p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI Nazionali e Territoriali

p. le RSU

Verbale di Accordo ex articolo 14, comma 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126

Addì 14 ottobre 2020, presso la Sede di Unindustria Roma e con collegamento in via telematica,

tra

la Società Ericsson Services Italia S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma,

e

le OO.SS. SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.;

premessato che:

- l'articolo 14 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, ferme restando le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, prevede al comma 3 che possa comunque essere sottoscritto un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con il riconoscimento, in tal caso, del trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI);
- le Parti intendono avvalersi della previsione di cui al citato comma 3;

tutto ciò premesso, si è convenuto e concordato quanto segue.

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2) Le Parti che sottoscrivono il presente Accordo concordano su un programma collettivo di risoluzioni consensuali secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge 13

ottobre 2020, n. 126. Pertanto, ferme restando le esigenze tecniche, organizzative e produttive, l'Azienda ha facoltà di procedere con le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti entro il termine del 31 dicembre 2020.

- 3) Ai lavoratori che aderiranno al presente Accordo verrà riconosciuto un incentivo all'esodo, secondo gli importi, i criteri e le modalità definiti con separata intesa, subordinato alla sottoscrizione di una conciliazione generale ai sensi e per gli effetti dell'articolo. 2113, ultimo comma, cod. civ..
- 4) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti del provvedimento legislativo in parola e si applica unicamente e soltanto al personale che, in esecuzione di esso, risolverà volontariamente il rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2020 quale ultimo giorno di servizio.

Disposizioni finali

Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di gennaio 2021 per una verifica congiunta sulle risultanze scaturite dal presente Accordo e per ogni eventuale opportuna valutazione complementare ed accessoria ad esso.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica.

p. l'UNINDUSTRIA

p. la Soc. Ericsson Services Italia S.p.A.

p. le OO.SS. SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI Nazionali e Territoriali

p. le RSU